Allegato "B" Determinazione n. 266 del 12.12.2017

COMUNE DI PUTIFIGARI
Provincia di Sassari

CAPITOLATO D'ONERI
DEL SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA ED ALIMENTAZIONE CANI RANDAGI
SERVIZIO PREVENZIONE RANDAGISMO ANNO 2018
(CODICE CIG ZAB213E687)

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

1. Il presente capitolato disciplina il servizio di ricovero, custodia e mantenimento di cani randagi rinvenuti e catturati nel territorio comunale e di quelli già ricoverati presso struttura convenzionata. (attualmente il numero di cani ospitati nel canile è n. 1).

ART. 2 -DURATA DELL'APPALTO E CANONE DI APPALTO

1. Il servizio oggetto dell'appalto avrà la durata di mesi 12, con decorrenza 01.01.2018 \ 31.12.2018.
2. L'importo a base d'asta è fissato in euro 2,08/ giornaliere/cane (oltre Iva se dovuta) per cane custodito a titolo di rimborso spese.
3. Il rimborso spese viene calcolato, come indicato nel DPGR 4 marzo 1999, n. 1, sulle seguenti voci:

- alimentazione (media 500 gr./die/lire 1.500 Kg)
- ammortamento struttura
- governo animali (1 unità lavorativa x 6 ore x 100 cani)
- spese veterinarie
- medicinali.

ART. 3 - CONDIZIONI DI AMMISSIONE ALLA GARA

1. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura negoziata, come previsto dalla normativa regionale vigente, le Associazioni di Volontariato iscritte nel Registro regionale del volontariato di cui alla L.R. n. 39\1993 e le imprese /società singole o i soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs. 50/2016, che siano dotati o gestori di rifugi di cui al successivo art. 8 ed in possesso:
   - se trattasi di Associazioni di Volontariato, iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, come previsto dalla L.R. 13.09.1993, n. 39;
   - se trattasi di altro soggetto: iscrizione al Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel Registro delle Commissioni provinciali per l'Artigianato o presso i competenti consiglio nazionali degli Ordini Professionali, per l'attività inerente l'appalto da eseguire.

ART. 4 -AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

1. L'affidamento del servizio avverrà mediante procedura negoziata tramite cottimo fiduciario, da esperirsi presso la sede del Comune di Putifigari, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, con apertura delle offerte pervenute in seduta pubblica ed aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso rispetto all'importo a base d'asta, a norma dell'art. 95, comma 4), lett. b) del D. Lgs. 50/2016;
2. Non saranno ammesse offerte in aumento.
3. L'aggiudicazione verrà effettuata anche in presenza di una sola offerta, purchè ritenuta valida.
4. In caso di aggiudicazione l'aggiudicatario è tenuto ad attivare il servizio il 1 gennaio 2018, in seguito a comunicazione dell'aggiudicazione della gara a cura dell'Amministrazione.
5. L'aggiudicatario resta vincolato sin dal momento dell'aggiudicazione provvisoria nei confronti dell'amministrazione, impegnandosi a stipulare apposita convenzione alla data che gli sarà comunicata dalla medesima.

ART. 5 - CONDIZIONI DEL SERVIZIO DI RICOVERO

1. Lo svolgimento del servizio viene sottoposto alle seguenti condizioni:

a. il rifugio deve essere in possesso dei requisiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e più specificatamente possedere la totale conformità sanitaria, edilizia ed amministrativa riguardante l'immobile rispetto alle finalità cui è destinato e deve rispettare i requisiti prescritti per le strutture ricovero – canile rifugio dall'art. 3 del D.P.G.R. 04.03.1999. n. 1 e dall'allegato dalla DGR N. 17\39 DEL 27.04.2010;
b. il canile rifugio deve possedere i seguenti requisiti tecnici:
   - ricovero permanente dei cani provenienti dai canili sanitari fino allo loro adozione;
   - ambulatorio veterinario per visite e piccoli interventi medici o chirurgici di routine;
   - spazi aperti verdi, dotati di adeguato arredo arboreo, finalizzati alla movimentazione ricreativa dei cani ricoverati ed adeguati per superfici e disposizione a consentire il regolare moto di tutti i cani ricoverati.

c) prescrizioni integrative, così come è prescritto dal Servizio veterinario:
   - l'acqua deve essere sempre fresca e disponibile;
   - ai cani adulti va somministrato un pasto giornaliero con una alimentazione a base di carboidrati, proteine e fibre;
   - ai cuccioli verranno somministrati da due a tre pasti giornalieri confacenti alle esigenze dei medesimi, sia per taglia, sia per stato fisico;

d. i boxes devono essere sottoposti a lavaggio e disinfezione giornaliera, nonchè a disinfestazione contro gli extoparassitari una volta la settimana;
e. dovrà garantire un soggiorno in recinti o box in muratura o prefabbricati, conformi alle disposizioni urbanistico\edilizie, adeguatamente protetti nel periodo invernale, assicurando, per ogni soggetto, lo spazio vitale necessario indicato dal Servizio Sanitario competente;
f. dovrà essere assicurata la separazione tra cani litigiosi evitando eventuali zuffe tra gli ospitati;
g. dovrà essere dotato d strumentazione elettronica (lettore\microchip), necessaria per eventuali operazione di identificazione degli animali ospitati;
h. dovrà essere dotato di adeguato locale da riserva ai cani morsicatori da sottoporre ad osservazione sanitaria;
i. l'aggiudicatario dovrà consentire, in ogni momento, l'accesso per i controlli contabili amministrativi ed ecologico-sanitari di tutela animale, ai soggetti riconosciuti dall'Amministrazione Comunale;
j. il ritiro di cani da parte dei legittimi proprietari dovrà avvenire dietro presentazione di verbale redatto dall'Amministrazione comunale di Putifigari. Verranno comunicati ogni mese i movimenti relativi ai cani catturati, ospitati, le adozioni e i decessi.

ART. 6 - GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio dovrà essere svolto dall'aggiudicatario, con propri capitali, mezzi tecnici, attrezzi, macchine e con proprio personale.
2. Sono a carico dell'aggiudicatario tutti gli attrezzi occorrenti per l'ottimale espletamento del servizio, compreso il trasporto dall'attuale rifugio al nuovo sito, se diverso, senza alcun onere del comune.
3. Al momento della consegna nel rifugio, ogni cane verrà, senza indugio e comunque prima di qualsiasi affido e spostamento, a cura del competente servizio veterinario, identificato mediante un sistema di riconoscimento elettronico (microchips) innestato sotto la cute, con metodo che non arrechi danno e dolore all'animale e anagrafato mediante compilazione di una scheda segnaletica in triplice copia, da destinarsi rispettivamente, al rifugio, al Comune di Putifigari ed allo stesso servizio veterinario.
4. L'appaltatore avrà la responsabilità della tenuta di un registro di carico e scarico degli animali, in cui dovrà essere annotato l'ingresso e l'uscita di ogni animale. Le uscite dovranno essere registrate a seguito di: restituzione del cane al proprietario, affido temporaneo del cane, cessione definitiva del cane e decesso dell'animale. L'appaltatore, inoltre, è obbligato alla tenuta di un ulteriore registro o book fotografico all'interno del quale vi sia una fotografia del cane di fronte, di profilo e a figura intera con la descrizione sommaria dell'animale e gli estremi del microciph o del tatuaggio. Tali registri dovranno sempre essere accuratamente compilati e aggiornati e dovranno essere esibiti su richiesta del personale dell'Amministrazione addetto ai controlli e alle verifiche periodiche.
5. L'appaltatore dovrà garantire la disponibilità di idoneo personale per due giorni la settimana dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00 al fine di consentire l'accesso al rifugio ai cittadini che ne facciano richiesta, per favorire le adozioni e/o la restituzione ai legittimi proprietari, nei modi e termini delle leggi vigenti.
6. L'Amministrazione comunale, con le modalità ed i tempi che riterrà più opportuno, per mezzo dei suoi rappresentanti, delegati o consulenti, potrà effettuare in qualunque momento sopralluoghi all'interno della struttura al fine di verificare la rispondenza al regolare andamento del servizio, secondo le modalità indicate nel presente disciplinare e nel rispetto della normativa vigente.
7. L'Amministrazione comunale ha la facoltà giuridica di accertare, in qualsiasi momento, la presenza dei cani ricoverati e documentati dall'aggiudicatario del servizio.

ART. 7 - COMPITI

1. Il servizio dovrà essere svolto con la stretta osservanza di quanto previsto:
   a. dal presente capitolato;
   b. dalla Legge 14.08.1991, n. 281;
   c. dalla L.R. 18 maggio 192, n 21;
   d. dalla L.R. 1 agosto 1996, n. 35;

e. dal DPGR 4 marzo 1999, n. 1;
f. dalla DGR N. 17\39 DEL 27.04.2010;
g. dalle altre vigenti normative in materia.

2. Fanno capo all'aggiudicatario i seguenti compiti e prestazioni:

a. il trasferimento degli animali già ricoverati presso struttura convenzionata alla nuova struttura. Gli animali attualmente ricoverati sono n. 1. Il costo del trasporto ed ogni altro onere e spesa necessari per effettuare il trasferimento predetto sono a totale carico dell'aggiudicatario.
b. ricovero e custodia dei cani vaganti accalappiati dal personale della ASL n. 1 di Sassari nel territorio del Comune di Putifigari;
c. obbligo di dare immediato avviso ai proprietari dei cani recuperati o ritrovati al fine di favorirne il riscatto;
d. garantire la custodia ed il mantenimento quotidiano degli animali in modo da assicurare il più elevato stato di benessere possibile per i cani ospitati secondo la regola di buono condotta e diligente cura;
e. garantire un'alimentazione adeguata e un buon trattamento, con diete bilanciate ai fabbisogni nutrizionali indicati dal servizio veterinario competente e con divieto di utilizzo dei rifiuti di cucina;
f. assicurare a ciascun cane la superficie minima prevista dalla vigente normativa; i box dovranno essere dotati di adeguate protezioni contro le avversità meteorologiche;
g. tenere gli spazi destinati agli animali nelle condizioni igienico \ sanitarie ottimali rimuovendo giornalmente le deiezioni solide e liquide;
h. effettuare periodici ed adeguati interventi di disinfezione, disinfestazione antiparassitarie e derattizzazioni dell'intera area adibita a canile;
i. garantire che il servizio veterinario della ASL competente effettui gli interventi atti al controllo delle nascite dalla popolazione canina;
j. agevolare e promuovere l'affidamento ed adozione dei cani ai privati con adeguate campagne di sensibilizzazione indirizzate ai cittadini, concordate con l'Amministrazione che potrà contribuire a seconda delle possibilità, patrocinando tali azioni.
   La cessione dell'animale dovrà essere comunicata entro quindici giorni all'Amministrazione comunale, completa dei dati anagrafici dell'adottante e delle caratteristiche dell'animale, nonchè del numero di microciph. L'adozione sarà consentita solo ai cittadini maggiorenni, che non abbiano subito denuncie o condanne per reati contro il benessere e la tutela degli animali, o che non svolgano sperimentazione su animali, o che non esercitino attività di allevamento e commercializzazione di animali da affezione. L'adozione sarà, altresì, consentita ai richiedenti che non abbiano problemi con la giustizia per le specie di cani aggressive. Sono ammesse, inoltre, le adozioni a distanza, delle quali va data comunicazione mensilmente all'Ente comunale. Qualora il cane possa essere affidato in via definitiva a persona diversa da chi ha effettuato l'adozione a distanza, quest'ultimo deve essere tempestivamente informato ed ha 10 giorni di tempo per comunicare la sua eventuale intenzione ad adottare definitivamente il cane.
k. divieto di soppressione di cani, fatta eccezione per i casi previsti dal Regolamento di Polizia Veterinaria da eseguirsi in modo esclusivamente eutanasico ad opera di medici veterinari soltanto se sono gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità;
l. garantire tutte le attività relative e necessarie al trasporto e allo smaltimento delle carcasse dei cani randigi, oggetto del servizio, eventualmente deceduti. La remunerazione per le attività di trasporto e smaltimento delle carcasse è compreso nell'importo complessivo giornaliero aggiudicato;
m. effettuare tutti gli adempimenti di competenza disposti dal Servizio Veterinario competente relativamente ai cani custoditi.

ART. 8 -RIFUGIO

1. Il rifugio destinato al ricovero e mantenimento dei cani vaganti deve garantire il rispetto del benessere degli animali e delle esigenze sanitarie.
2. Il servizio deve essere espletato in appositi immobili avente la destinazione di rifugio, garantita da ogni tipo di autorizzazione all'espletamento del predetto servizio e, comunque nel rispetto delle disposizioni previste in materia.
3. Il rifugio deve essere dotato di idoneo locale da adibire ad ambulatorio per gli eventuali interventi di carattere sanitario.

ART. 9 -VIGILANZA E TRATTAMENTO SANITARIO

1. Ai sensi di legge, la vigilanza sulla adeguatezza delle strutture e gestione sanitaria del canile spetta al competente Dipartimento della A.S.L. n. 1 di Sassari.
2. L'aggiudicatario invierà all'Amministrazione, al termine di ogni anno, una relazione dettagliata sull'attività svolta in adempimento al presente capitolato.
3. Oltre i controlli sanitari previsti per legge, operazioni di vigilanza verranno effettuate da personale, appositamente nominato dall'Amministrazione.
4. Inoltre, in caso di decesso di cani ricoverati nella propria struttura, l'aggiudicataria provvederà , alla distruzione delle carogne, attenendosi scrupolosamente a tutte le leggi vigenti in materia.

ART. 10 -PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO E OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. L'aggiudicatario dovrà assicurare il servizio di che trattasi con proprio personale.

2. Nessun vincolo di subordinazione s'intenderà instaurato tra il Comune di Putifigari e l'aggiudicatario del servizio, ne con i dipendenti della stessa ditta addetti ai servizi oggetto del presente appalto.
3. L'assuntore è soggetto all'osservanza di tutte le norme in materia, nei riguardi del personale o soci alle dipendenze dell'aggiudicatario, di tutte le disposizioni e norme di legge, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e degli accordi integrativi dello stesso, nonché delle disposizioni in materia di assicurazioni sociali e di tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro, di cui l'aggiudicatario ne è unico responsabile, anche in deroga ad eventuali norme che disponessero l'obbligo di pagamento e l'onere a carico del Comune o in solido con il Comune con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo e di ogni indennizzo per patto espresso.

ART. 11 - SUBAPPALTO \ORDINI DI SERVIZIO \ PENALI

1. Non è ammesso il subappalto del servizio, in tutto o in parte ne tantomeno è ammesso l'utilizzo di rifugi pubblici e privati non gestiti direttamente dall'aggiudicatario, pena la risoluzione del contratto secondo la disposizione di leggi vigenti.
2. L'Amministrazione a mezzo dell'Ufficio veterinario competente e del personale del Comune di Putifigari, esercita il controllo e la vigilanza sull'osservanza dei patti richiamati nel presente capitolato e sul regolare espletamento dei servizi in esso indicati.
3. Fuori dalle ipotesi previste al successivo art. 15, si conviene che l'inosservanza da parte dell'aggiudicatario, delle clausole del presente capitolato o di disposizioni di legge vigenti, o di disposizioni dell'Amministrazione Comunale, comporterà l'applicazione di una penale:
    - di euro 50,00 per la prima violazione;
    - di euro 100,00 per la seconda violazione;
    - di euro 150,00 per la terza contestata e successive, importi che saranno trattenuti dai pagamenti da effettuare.
4. La determinazione della penale, sarà preceduta da avviso di avvio di procedimento riportante le inosservanze contestate con richiesta di deduzioni entro 10 giorni dal ricevimento.

ART. 12 -CALCOLO E PAGAMENTO COMPETENZE - FATTURAZIONE

1. L'Amministrazione pagherà il corrispettivo aggiudicato in sede di gara, oltre ad IVA di legge se ed in quanto dovuta.
2. L'importo suddetto, è comprensivo di ogni spesa, onere, contributo per le attività di ricovero, mantenimento, custodia, e smaltimento carcasse dei cani deceduti, e, null'altro potrà essere preteso dall'appaltatore.
3. L'Amministrazione provvederà a liquidare e pagare all'appaltatore del servizio i corrispettivi dovuti calcolati in base al numero delle presenze giornaliere degli animali ospitati nella struttura di proprietà dell'aggiudicatario.
4. La liquidazione avverrà con cadenza mensile, entro il massimo di 30 giorni dall'invio della fattura.
5. Il calcolo dei corrispettivi avverrà come rimborso spese sostenute dell'appaltatore per cane custodito.
6. Il rimborso spese verrà calcolato sulle seguenti voci, come previsto nello schema di convenzione allegato alla DPGR 4 marzo 1999, n. 1 :

- alimentazione (media 500gr./die/lire 1.500 Kg)
- ammortamento struttura
- governo animali (1 unità lavorativa x 6 ore x 100 cani)
- spese veterinarie
- medicinali

7. L'aggiudicatario inoltre dovrà trasmettere, in allegato, alle fatture il registro delle presenze nella struttura di ricovero firmato dal legale rappresentante dell'associazione, nonché una relazione periodica da produrre annuale dell'attività svolta.

ART. 13 - CONVENZIONE

1. Il servizio verrà disciplinato da apposita convenzione redatta secondo lo schema di convenzione di cui all'allegato A del D.P.G.R. 04.03.1999. N. 1.

ART. 14 -ADOZIONE DEGLI ANIMALI

1. L'appaltatore è autorizzato a cedere in adozione ed affido, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, nonché, quelle indicate nel precedente art. 7 lett. j), i cani ricoverati nel canile, dandone apposita comunicazione ai preposti Uffici comunali, alla A.S.L. competente nei termini previsti dalla LR 21\1994.
2. L'appaltatore si impegna a promuovere l'affidamento dei cani con iniziative di sensibilizzazione rivolte alla popolazione, autonome e/o programmate di concerto con i preposti Servizi dell'Amministrazione Comunale.

ART. 15 -CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E SANZIONI PENCUNIARIE

1. L'aggiudicatario decadrà dall'appalto nei seguenti casi:
    a. non provvederà entro 10 giorni dall'invito , a sottoscrivere apposita convenzione;
    b. non abbia eliminato, entro il termine assegnatogli, le inadempienze contrattuali contestategli;
    c. in caso di quattro contestazioni da parte del Comune;
    d. in caso di fallimento;
    e. per subappalto del servizio, in tutto o in parte, come disposto dall'art. 11.

2. Le mancate osservanze delle prescrizioni previste nel presente capitolato, comporterà a carico dell'aggiudicatario l'erogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria come indicata nel precedente art. 11.
3. L'erogazione delle sanzioni non impedisce l'applicazione delle norme di risoluzione contrattuale.

ART. 16 -RECESSO PER MANCATA DISPONIBILITA' FINANZIARIA

1. L'amministrazione, in particolare, si riserva l'insindacabile facoltà, accettata espressamente dall'aggiudicatario, di recedere dal presente contratto anticipatamente, in caso di mancata disponibilità finanziaria necessaria alla copertura del presente servizio.

ART. 17 - DISPOSIZIONI FINALI E CONTROVERSIE

1. L'aggiudicatario dell'appalto è tenuto a propria cura e spese e con mezzi propri, a recuperare i cani già in affidamento presso la struttura ricettiva uscente per trasportarli al nuovo rifugio.
2. Ogni eventuale controversia derivata dall'interpretazione e/o applicazione di contratto o altrimenti connessa o conseguenziale, ove non venga composta bonariamente, sarà devoluta al giudice ordinario, salvo diverso accordo tra le parti.
3. Per quanto non previsto nel presente capitolato speciale, si intendono richiamate ed applicabili le disposizioni di legge che regolano la materia e per eventuali controversie è competente il foro di Sassari.

Putifigari 12 dicembre 2017

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Mariangela Trivero